



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 23-04-2021

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventitre del mese di aprile alle ore 09:21 si è riunito in modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'art.73 del D.L. 18/2020 convertito in L.24.04.2020 n.27 il Consiglio Comunale

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesca Stella.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Buttitta Rosaria	P
Paggetti Monica	A	Calossi Enrico	A
Chiti Ilaria	P	Di Giacinto Massimo	P
Pistolessi Mara	P	Lynn Charlie	P
Manni Giacomo	P	Azzi Roberto	A
Stella Francesca	P	Pizzichi Daniele	P
Balloni Giovanni	P	Baietti Danilo	P
Buccianti Marco	P	Marrini Sandro	A
Matteucci Mario	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Michele D'Avino incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa riservate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ī ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- ī il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento

dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

ī ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

ī ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerato, altresì, che, nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda

dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio comunale.

Visto il comma 599 della legge 30/12/2020 n. 178 con la quale in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Visto il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Preso atto che per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...”.

Ritenuto necessario, di conseguenza, adottare disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico comunale, introducendo un'agevolazione IMU, per il solo anno d'imposta 2021, per i possessori di immobili che hanno concesso in locazione a soggetti che esercitano attività d'impresa sul territorio Comunale, colpite dalla crisi, immobili accatastati in categoria C/1 (negozi e botteghe) – C/2 (magazzini) – C/3(laboratori per arti e mestieri) – D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze industriali – D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale) a condizione che il possessore riduca il canone di locazione tenendo conto delle seguenti condizioni:

1. la riduzione è applicata per il solo anno di imposta 2021;
2. la riduzione del canone di locazione deve essere pari o superiore al 20%;
3. la riduzione del canone di locazione deve essere registrata presso la competente Agenzia delle Entrate ed avere durata pari o superiore a 6 mesi;
4. l'agevolazione IMU spetta anche per contratti stipulati e registrati a partire dal 01/03/2020, purché mantengano gli effetti di cui ai punti n. 2 e 3 anche nell'esercizio 2021;
5. il soggetto passivo IMU è tenuto a presentare un'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/00, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio Tributi, corredata dalla documentazione dimostrativa della riduzione del canone di locazione e riportante la data di inizio della riduzione dello stesso.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se*

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

Preso atto che a norma dell'art.30 comma 4 del D.l.n.41/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione di cui all'art.151 comma 1 del D.Lgs.267/2000 ulteriormente differito al 30 aprile 2021.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1 per cento;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,1 per cento;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,86 per cento;
- e) fabbricati ad uso abitativo classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 tenuti a disposizione diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'1,06 per cento;
- f) fabbricati ad uso abitativo classificate nelle categorie catastali di cui al punto 5 locata con contratto a canone concordato secondo l'Accordo Territoriale approvato e sottoscritto dal Comune di Follonica con le associazioni di categoria di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431 già previsto dal comma 53, dell'art.1, della Legge 28 dicembre 2015 n.208 aliquota 0,86 per cento. L'aliquota di cui sopra può essere applicata qualora ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - ı il conduttore deve essere anagraficamente residente nell'immobile
 - ı il contratto di affitto deve essere registrato
 - ı il contratto di affitto deve essere redatto oppure certificato dalle associazioni di categoria che ne certificano la correttezza ed il rispetto dell'accordo territoriale sopra citato
 - ı l'aliquota si estende alla pertinenza se riportata nel contratto di locazione
- g) fabbricati classificati nelle categorie catastali B – C – A/10 (UFFICI) aliquota 0,9 per cento;

- h) terreni agricoli: aliquota pari allo 0,8 per cento;
- i) aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,9 per cento;
- j) fabbricati classificati nel gruppo catastale D/7 – D/8 locati ad attività produttive: aliquota 0,76.
- k) fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1-C/2-C/3 locati ad attività produttive: aliquota 0,7 per cento.

Per le aliquote di cui alle lettere j) e k) sopra indicate devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. la riduzione è applicata per il solo anno di imposta 2021;
2. la riduzione del canone di locazione deve essere pari o superiore al 20%;
3. la riduzione del canone di locazione deve essere registrata presso la competente Agenzia delle Entrate ed avere durata pari o superiore a 6 mesi;
4. l'agevolazione IMU spetta anche per contratti stipulati e registrati a partire dal 01/03/2020, purché mantengano gli effetti di cui ai punti n. 2 e 3 anche nell'esercizio 2021;
5. il soggetto passivo IMU è tenuto a presentare un'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/00, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio Tributi, corredata dalla documentazione dimostrativa della riduzione del canone di locazione e riportante la data di inizio della riduzione dello stesso.

Dato atto che l'ente terrà monitorato l'andamento dei gettiti derivanti dalla presente deliberazione durante tutto l'esercizio 2021 ed in particolare per i punti j) e k) sopra indicati, il cui impatto economico sarà valutato con particolare attenzione in sede di verifica degli equilibri di bilancio e di assestamento generale del bilancio stesso intervenendo, ove necessario, con le risorse specificamente e genericamente assegnate al Comune in materia di IMU e di gestione delle Funzioni Fondamentali per l'esercizio 2021, oppure con gli avanzi di gestione di tali risorse già accertate e non utilizzate nell'esercizio 2020, in corso di rendicontazione.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione

di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue:

“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”; Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 inseriti nel presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
13	13	9	4 (Di Giacinto, Lynn, Pizzichi e Baietti)	0

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,5 per cento;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1 per cento;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,1 per cento;
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari allo 0,86 per cento;
 - e) fabbricati ad uso abitativo classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 tenuti a disposizione diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all' 1,06 per cento;
 - f) fabbricati ad uso abitativo classificate nelle categorie catastali di cui al punto 5 locata con contratto a canone concordato secondo l'Accordo Territoriale approvato e sottoscritto dal Comune di Follonica con le associazioni di categoria di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431 già previsto dal comma 53, dell'art.1, della Legge 28 dicembre 2015 n.208 aliquota 0,86 per cento. L'aliquota di cui sopra può essere applicata qualora ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - il conduttore deve essere anagraficamente residente nell'immobile
 - il contratto di affitto deve essere registrato
 - il contratto di affitto deve essere redatto oppure certificato dalle associazioni di categoria che ne certificano la correttezza ed il rispetto dell'accordo territoriale sopra citato
 - l'aliquota si estende alla pertinenza se riportata nel contratto di locazione.
 - g) fabbricati classificati nelle categorie catastali B – C – A/10 (UFFICI) aliquota 0,9 per cento;
 - h) terreni agricoli: aliquota pari allo 0,8 per cento;
 - i) aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,9 per cento;

j) fabbricati classificati nel gruppo catastale D/7 – D/8 locati ad attività produttive: aliquota 0,76;

k) fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1-C/2-C/3 locati ad attività produttive: aliquota 0,7 per cento.

Per le aliquote indicate alle lettere j) e k) sopra indicate devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. la riduzione è applicata per il solo anno di imposta 2021;
 2. la riduzione del canone di locazione deve essere pari o superiore al 20%;
 3. la riduzione del canone di locazione deve essere registrata presso la competente Agenzia delle Entrate ed avere durata pari o superiore a 6 mesi;
 4. l'agevolazione IMU spetta anche per contratti stipulati e registrati a partire dal 01/03/2020, purché mantengano gli effetti di cui ai punti n. 2 e 3 anche nell'esercizio 2021;
 5. il soggetto passivo IMU è tenuto a presentare un'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/00, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio Tributi, corredata dalla documentazione dimostrativa della riduzione del canone di locazione e riportante la data di inizio della riduzione dello stesso.
3. Di dare atto che l'Ente terrà monitorato l'andamento dei gettiti derivanti dalla presente deliberazione durante tutto l'esercizio 2021 ed in particolare per i punti j) e k) sopra indicati, il cui impatto economico sarà valutato con particolare attenzione in sede di verifica degli equilibri di bilancio e di assestamento generale del bilancio stesso intervenendo, ove necessario, con le risorse specificamente e genericamente assegnate al Comune in materia di IMU e di gestione delle Funzioni Fondamentali per l'esercizio 2021, oppure con gli avanzi di gestione di tali risorse già accertate e non utilizzate nell'esercizio 2020, in corso di rendicontazione.
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
13	13	11	2 (Di Giacinto, Baietti)	0

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dopo la chiusura delle votazioni i Consiglieri Lynn e Pizzichi segnalano di essersi sbagliati in quanto pensavano si trattasse della proposta n.56 e che sull'immediata esecutività della presente deliberazione avrebbero voluto votare in modo contrario.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2** si esprime parere:
Favorevole

Data, 14-04-2021

IL DIRIGENTE
Paolo Marelli

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 14-04-2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Marelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesca Stella

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele D'Avino